

**Avv. Giuseppina Rizza**  
Via Unione Sovietica, 4 – 96100 Siracusa  
Telefax 0931 1882881 – Cell. 347 9337377

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**



**CON ISTANZA PER NOTIFICA EX ART. 151 CPC**

**PER CASACCIO MARIA ROSA** nato a Siracusa il 17/02/1966 e residente a Buscemi in via Principe Umberto CF CSCMRS66B571754S elettivamente domiciliato in Siracusa via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in atti (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, [avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it](mailto:avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it))

**Ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA SIRACUSA** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA A0019** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

**Resistenti**

**E NEI CONFRONTI DI**

**DOCENTI con punteggio inferiore rispetto al ricorrente e senza precedenze che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dalla ricorrente A0026 E A0025 SIRACUSA,**

**FATTO**

Il ricorrente è un'insegnante immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso A032 educazione musicale nella scuola media- secondaria di I grado, nominata in ruolo nella fase C del piano assunzionale straordinario nazionale GAE. Ultima sede di servizio provincia di Siracusa, attualmente in assegnazione provvisoria in provincia di Siracusa.

Il ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo, fase C obbligatoria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. In domanda ha indicato come prima preferenza gli ambiti Regione Sicilia, AT

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 6 OTT. 2016  
OGGI.....  
IL CANCELLIERE  
SAMPERI Paola

Siracusa.

Il ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia in provincia di Siracusa, pertanto, indicava in domanda esigenze di famiglia con comune di ricongiungimento per il trasferimento Sicilia, avendo, altresì, 1 figlio minori di età superiore a sei anni. Proprio per questo motivo lo stesso ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo come prima preferenza gli AMBITI DELLA SICILIA e l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa A0025, e A0026.

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla provincia di Siracusa – Regione Sicilia.

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia di Siracusa si evince che la ricorrente, in possesso di 47 più 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento al coniuge ai fini delle operazioni di mobilità, non risulta inclusa in tale elenco.

In particolare si è vista inspiegabilmente e illegittimamente superare da vari docenti con punteggio inferiore al suo nella provincia scelta di SIRACUSA e trasferire presso la Regione CAMPANIA Ambito 0019, come da mail del 3/08/2016, NON INDICATO IN DOMANDA TRA LE SEDE SCELTE.

In particolare, i docenti con un punteggio inferiore al proprio hanno ottenuto la sede presso gli ambiti della Sicilia, scelti dalla ricorrente, e in dettaglio:

- SIRACUSA AMBITO A026 BAZZANO FULVIO PUNTI 18
- SIRACUSA AMBITO A026 FLORIO SEBASTIANA PUNTI 34
- SIRACUSA AMBITO A026 MOLLICA LUCIA PUNTI 21
- SIRACUSA AMBITO A026 ZUPPARDO ANTONINA PUNTI 29

Il ricorrente, quindi, non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia di Siracusa né della Regione SICILIA ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della provincia di CAMPANIA NON SCELTO IN DOMANDA.

Il ricorrente, ha promosso rituale reclamo in autotutela senza esito alcuno, nonché rituale tentativo di conciliazione rimasto inevaso dalla PA. In sede di conciliazione veniva offerta altro ambito ma sempre della regione Campania. Pertanto, la conciliazione aveva esito negativo come da verbale.

A seguito domanda di assegnazione provvisoria veniva destinata per il solo a.s. 2016/2017

nella provincia di Siracusa.

Il ricorrente, pertanto, si vede costretto ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

- 1) **Violazione e/o falsa applicazione di: art.6 CCNI mobilita' scuola 8/04/2016 - art. 1 comma 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all.'O.M.), O.M. n.241/2016, art. 28 comma 1 DPR 487/1994 e art. 10 CCNL scuola**

Il trasferimento della docente presso l'Ambito Puglia, diverso da quello indicato nelle preferenze, lontano dal Comune di residenza, e nel mancato rispetto del punteggio posseduto anche in ragione della "rincongiunzione familiare" dalla stessa è illegittimo.

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di trasferimento non ha tenuto conto delle preferenze né del punteggio, assegnando le sedi disponibili negli ambiti Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente, a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *"I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti"*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di "mobilità straordinaria" cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare. In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

#### **FASE – A (articolata in tre sotto fasi)**

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

\*\*\*\*

In merito il **Tribunale di Trani** con ordinanza emessa nel ricorso 5890/2016 RG ha in fattispecie uguale accolto integralmente il ricorso e riconosciuto il diritto della docente al trasferimento nella sede ad essa spettante in base alle preferenze espresse in domanda nel principio dello scorrimento della graduatoria.

Viene sancito un importante principio osservando che nella procedura di mobilità docenti con punteggio inferiore e senza precedenza rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento in sede facenti parte degli ambiti scelti dalla ricorrente ovvero nei primi ambiti di preferenza scelti dalla stessa per esigenze di ricongiunzione familiare. Sulla base della normativa in merito, pertanto, la PA ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Principio che vincola la PA anche nella procedura di mobilità sia perché espressamente previsto dalla normativa mobilità 2016/2017 a.s. sia perché la mobilità opera sulla base di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono stati predeterminati specifici punteggi. Tale condotta amministrativa determina una carenza di istruttoria e l'illegittimità per disparità di trattamento, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e della PA art.97 Cost, oltre all'art.1 co 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.) e dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 8/04/2016 e dell'O.M. n.241/2016 nonché dell'art.28 co 1 DPR 487/1994.

Pertanto, sussiste la *“violazione del principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”* e il *“malfunzionamento dell'algoritmo poiché i docenti non sono stati trasferiti nell'ambito indicato, in cui invece sono stati trasferiti colleghi con minor punteggio partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna precedenza prevista nel CCNL”*.

2) **Violazione e/o falsa applicazione di: art.6 CCNI mobilità scuola 8/04/2016 - art. 1 comma 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), O.M. n.241/2016, art. 28 comma 1 DPR 487/1994 e art. 10 CCNL scuola**

Ed ancora, la docente è stata trasferita in un ambito non indicato tra le preferenze espresse in domanda, nonostante la regolare presentazione della stessa, con indicazione dettagliata delle sedi preferite. Tanto determina una ulteriore violazione della normativa sopra indicata.

Infatti, il CCNI 8/04/2016 e l'OM mobilità 2016/2017 241/2016 prevedono espressamente la mobilità è su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio. La mobilità avviene quindi secondo ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza. I docenti sono assegnati ad un ambito secondo l'ordine di preferenza.

L'individuazione della sede di trasferimento quindi è stata illegittima poiché non ha rispettato le preferenze espresse in domanda dalla ricorrente e assegnato una sede non indicata, riservando, invece, le sedi prescelte ad altri ricorrenti.

**3) Violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento – violazione obbligo di motivazione – violazione principi di trasparenza e imparzialità della PA – comprovata fallacità ed erroneità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR ed assenza di verifica dei risultati del predetto algoritmo sia in merito ai punteggi che alle preferenze – illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento.**

L'individuazione della sede di trasferimento della ricorrente presso una sede di lavoro non solo differente da quella di prima assunzione, ma anche ubicata in una Regione totalmente diversa della nazione lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della ricorrente.

Infatti, l'individuazione della sede del trasferimento è avvenuta in base ad una procedura che non ha consentito alla ricorrente né consente ad alcun soggetto differente dal MIUR la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione ai candidati dei punteggi e delle precedenzae l'osservanza delle preferenze espresse dai candidati secondo la disciplina prestabilita. Dal bollettino dei movimenti del MIUR pubblicato al termine della procedura di mobilità non è dato evincere o verificare nessun dato circa le modalità di attribuzione delle sedi sulla base delle domande presentate dai candidati.

Inoltre, l'assegnazione delle sedi è stata effettuata mediante un "algoritmo" fallace ed erroneo che ha prodotto su tutto il territorio nazionale risultati abnormi, contraddittori ed irregolari. Di tali circostanze si è avuta conoscenza pubblica anche in comunicati ufficiali dello stesso Ministero.

Tant'è che lo stesso MIUR ha predisposto una fase conciliativa al fine di addivenire alla soluzione transattiva delle operazioni errate, ove possibile, richiedendo ai docenti di presentare una istanza di tentativo di conciliazione, soggetta poi al vaglio della PA al termine delle operazioni di mobilità.

La procedura di mobilità è pertanto errata e conseguentemente la ricorrente ha il diritto, in



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
Settore Lavoro e previdenza

2696/2016 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,  
letto il ricorso che precede,  
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,

**FISSA**

l'udienza di discussione per il **31 ottobre 2017** ore **9.30**.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del  
ricorrente alla controparte entro 10 gg dalla data di comunicazione del presente decreto,  
avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima  
dell'udienza come sopra fissata.

Siracusa, 03/11/2016

**Il Giudice**  
Dott. Francesco Clemente Pittera





TRIBUNALE DI SIRACUSA  
*Settore Lavoro e Previdenza*

2696/2016

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., atteso l'elevato numero di controinteressati e l'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del ricorso

**P.Q.M.**

Autorizza la notificazione ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR, fermo restando la notifica nelle forme ordinarie nei confronti delle Amministrazioni convenute.

Siracusa li 14/11/2016

**Il Giudice del Lavoro**

Dott. Francesco Clemente Pittera